

REPUBBLICA ITALIANA

Anno 79° - Numero 22

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA

Palermo - Venerdì, 16 maggio 2025

SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'
Sped. in a.p. - c/c postale 2070 - art. 1,
2 n. 30370 - Poste di Palermo

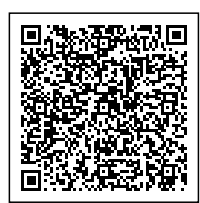
DIREZIONE, REDAZIONE, AMMINISTRAZIONE: VIA CALTAÑISSETTA 3-E, 90141 PALERMO
INFORMAZIONI TEL. 091/707487-430 - ABBONAMENTI TEL. 091/707484-0 - INSEZIONI TEL. 091/707485-487
POSTA ELETTRONICA: GAZZETTA@REGIONE.SICILIA.IT gazzetta.ufficiale@formid.regione.sicilia.it

LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI

LEGGE 12 maggio 2025, n. 22.
Disposizioni varie in materia di edilizia. Norme in materia di personale. Modifiche alla legge regionale 25 febbraio 2025, n. 6 e alla legge regionale 6 maggio 1981, n. 98 pag. 41

L.R. 22/2025 - ART. 1:
MODIFICHE ALL'ART. 18 L.R.
27/2024 (RECEPIMENTO DEL
CD. DECRETO SALVA CASA) -
INTERVENTI SU IMMOBILI
VINCOLATI REALIZZATI
ENTRO L'11 MAGGIO 2006

Posted on 28 Maggio 2025



Category: [Urbanistica e territorio](#)

Pubblicata, sul [S.O. alla G.U.R.S. n. 22 del 16 maggio 2025](#), la **Legge regionale n. 22 del 16 maggio 2025**, recante *"Disposizioni varie in materia edilizia. Norme in materia di personale. Modifiche alla legge regionale 25 febbraio 2025, n. 6 e la legge regionale 6 maggio 1981, n. 98"*, **in vigore dal 17 maggio**.

Per quanto di diretto interesse, si segnala in particolare l'**art.1** con il quale vengono introdotte **modifiche all'art. 18 della L.R. 27/2024 di recepimento in Sicilia del D.L. 69/2024**, cd. *decreto "Salva Casa"*, come modificato dalla legge 105/2024 di conversione.

In particolare, il citato articolo **estende in Sicilia l'applicazione**, oltre che dei commi 1, 2 e 4 dell'art. 3 del **D.L. 69/2024**, anche il **comma 4 bis, inserito all'art. 3 dalla legge di conversione 105/2024**.

Il comma 4-bis estende il **procedimento di accertamento di compatibilità paesaggistica**, come delineato nell'art. 36-bis, commi 4, 5, 5-bis e 6, anche agli **interventi realizzati entro l'11 maggio 2006** (termine oltre il quale è stato introdotto il divieto di rilascio dell'autorizzazione paesaggistica postuma e cioè in via successiva rispetto alla realizzazione dell'intervento, come attualmente contenuto nell'art. 146, comma 4 del D.lgs. 42/2004) per i quali il titolo, che ne ha previsto la realizzazione, è stato rilasciato dai comuni senza previa autorizzazione paesaggistica. La norma specifica poi che tale ultima previsione non trova applicazione "agli interventi per i quali è stato conseguito un titolo abilitativo in sanatoria, a qualsiasi titolo rilasciato o assentito".

La disposizione, come introdotta dalla legge di conversione, interviene risolvendo una annosa problematica che riguarda numerosi casi del passato in cui i comuni avevano rilasciato i titoli edilizi, ma senza il preventivo invio dei progetti alle Soprintendenze e quindi senza l'ok paesaggistico, rendendo così possibile per detti immobili, legittimi sotto il profilo urbanistico-edilizio, di essere legittimati anche sotto il profilo paesaggistico.

La legge contiene inoltre disposizioni in materia di sviluppo turistico (Art. 2 modifiche all'art. 16 L.R. 78/1976), demanio marittimo (abrogazione art. 4 L.R. 32/2020), strutture turistico-recettive (modifiche agli artt. 25, 35 e 40 L.R. 6/2025), parchi (artt. 12, 27 bis L.R. 98/1981).

